



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

VIA L. DE SETA, 87022 CETRARO - tel. 0982.97.82.10

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 41 del 02.07.2024

OGGETTO: **LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO E USI ABUSIVI.** ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267 /2000 DI LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CETRARO NEL PERIODO ESTIVO.

IL SINDACO

Su proposta del Responsabile dell'Area VII Settore Manutenzione;

PREMESSO che durante il periodo estivo si manifesta molto spesso il fenomeno della diminuzione dei livelli delle fonti di approvvigionamento e, conseguentemente, della riduzione della portata di acqua potabile disponibile per il servizio idrico comunale;

DATO ATTO che la situazione di cui sopra è determinata anche da un suo improprio o da usi illegali e abusivi con eventuali allacci non censiti alla rete idrica comunale;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, in quanto risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

TENUTO CONTO, inoltre, che durante la stagione estiva si registra abitualmente un notevole aumento del consumo di acqua, utilizzata non solo a fini domestici ed igienici, ma anche per scopi diversi, quali ad esempio innaffiamento di orti e giardini, lavaggio auto, strade, selciati, riempimento piscine, ecc.;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

CONSIDERATO, quindi, che è necessario un impegno maggiore da parte di tutti i cittadini al fine di evitare inutili sprechi;

CONSIDERATO che la Sorical, in riscontro alla richiesta del Comune di Cetraro di un'erogazione di volumi superiori a quelli previsti, con nota del 27.06.2024 prot. n. 2303, ha comunicato che la richiesta non può essere evasa, sollecitando l'Amministrazione a sensibilizzare, attraverso i provvedimenti di competenza, la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, al

Prot. 6889
Del 02.07.2024

fine di garantire gli interessi primari collettivi in materia di igiene e sanità pubblica preservando la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare;

VISTA la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza del 25.06.2024 prot. n. 0073396 sul corretto utilizzo dell'acqua potabile raccomandando i Sindaci della Provincia di Cosenza ad effettuare *“un rigoroso controllo finalizzato al contenimento del consumo di acqua potabile degli acquedotti, al fine di impedire gli sprechi della risorsa idrica e limitarne l'utilizzo ai fini privati, evitando il verificarsi di possibili emergenze legate al consumo improprio del prezioso liquido, come l'utilizzo per uso irriguo ed innaffiamento orti e giardini, riempimento piscine, lavaggio automezzi, marciapiedi e cortili, o l'innesto di pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche, tali che impediscano il libero prelievo dell'acqua. Tutto ciò anche al fine di scongiurare la possibilità che eventuali emergenze idriche possano avere ripercussioni sulla salute pubblica”*

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti per la limitazione dell'uso di acqua potabile;

CONSIDERATO:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che i provvedimenti sono finalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connessi ad esigenze primarie;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTO il vigente Regolamento comunale sulla distribuzione dell'acqua potabile;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza e l'art. 144, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento degli enti locali riguardante le ordinanze in materia di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

1. **a partire dalla data odierna e fino al 20 settembre 2024** (salvo ulteriori provvedimenti) la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini domestici e/o igienico-sanitari, ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali l'irrigazione di orti, giardini e campi sportivi e/o il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), nonché il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano;
2. che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line fatto salvo la facoltà di adottare altri provvedimenti

- integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;
3. che i prelievi di acqua dalla rete idrica comunale siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici e comunque, per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.
 4. di vietare a tutti i cittadini il prelievo di acqua dalla rete idrica comunale per le seguenti attività:
 - a) lavaggio di strade, cortili, marciapiedi e piazzali;
 - b) lavaggio domestico di veicoli a motore;
 - c) innaffiamento di giardini, prati ed orti, serre e coltivazioni di ogni tipo anche di piccola, media e grande estensione;
 - d) riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali, piscine e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;
 - e) ogni altro uso diverso da quello domestico;
 5. di eseguire il pattugliamento del territorio da parte degli Agenti di Polizia Municipale al fine di ricercare eventuali impieghi impropri, usi abusivi e dunque allacci non censiti alla rete idrica comunale.

INVITA

tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Cetraro (CS) ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile, secondo quanto previsto dall'art. 98 del D. Lgs. n. 152/2006;

INFORMA

- che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, **da 25 euro a 500 euro**;
- che le sanzioni saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove avranno luogo le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza rimanga valida ed efficace sino al 20 settembre, salva espressa revoca venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Cetraro al fine di garantirne la divulgazione, abbia massima diffusione attraverso gli organi d'informazione, abbia divulgazione, anche con l'affissione di un adeguato numero di manifesti e che sia, inoltre, comunicata a:
 - A S.E. il Prefetto di Cosenza;
 - Al Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Cetraro
 - Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Cetraro
 - Al Comando della Polizia Locale per assicurarne l'osservanza;

AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 , n. 1199;Cetraro lì, 21/03/2018

